



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000433 del 07/08/2012

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" e, in particolare, l'art. 9, che prevede l'istituzione della "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;



10

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "Raccordo Siena-Firenze lavori per la messa in sicurezza dal km 0+000 al km 56+500, tratto Siena-Poggibonsi 1° stralcio in comune di Siena (SI), presentata dall'ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con sede in via Monzambano 10, 00185 ROMA in data 05 maggio 2011 assunta dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con prot.n.DVA-2011-11293 in data 11 maggio 2011;

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Nazione" avvenute in data 19 maggio 2011;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori nel corso dell'iter istruttorio ;

PRESO ATTO CHE:

- il Raccordo Autostradale Siena-Firenze e la SS 674 "Tangenziale Ovest di Siena" costituiscono due infrastrutture di rilevanza strategica per i collegamenti tra Siena e la Toscana meridionale con Firenze e l'Autostrada Al Milano-Napoli, per uno sviluppo complessivo pari a circa km 65. Tali infrastrutture risultano, a causa delle loro caratteristiche geometriche, inadeguate in relazione ai flussi di traffico ed ai livelli di sicurezza. Si rende quindi necessario provvedere alla realizzazione di adeguamenti della piattaforma stradale;
- in considerazione delle esigenze degli Enti Territoriali, si è convenuto di procedere con l'adeguamento del Raccordo Autostradale Siena-Firenze, Tratto Siena-Poggibonsi - 1° stralcio, per proseguire poi con la progettazione dei successivi stralci in funzione dei finanziamenti disponibili. Il progetto riguarda quindi la messa in sicurezza del primo tratto di raccordo tra Siena e Poggibonsi, ed in particolare il 1° Stralcio dal km 1+377 al km 7+115, per un totale complessivo di km 5+738, tramite l'ampliamento della piattaforma stradale per il miglioramento delle caratteristiche funzionali e di sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze;
- l'intervento ha origine al km 1+377, dopo lo svincolo di Siena Nord, e termina al km 7+115, dopo il semi-svincolo di Badesse Nord; entrambi gli





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

svincoli esistenti vengono mantenuti e le relative lunghezze delle corsie di accelerazione e decelerazione adeguate ai criteri della nuova normativa sulle intersezioni;

ACQUISITO il parere n. 891 positivo con prescrizioni formulato in data 16 marzo 2012, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso con nota n. AOOGR1734881P.140.30 della Regione Toscana del 13 marzo 2012, pervenuta il 21 marzo 2012, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. n., DG/PBAAC/34.19.04/7389 del 12 marzo 2012, pervenuto in data 13 marzo 2012, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, espresso ai sensi dell'art.25, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot.n.3221 del 21/07/2001, acquisita al prot. n. 18166 in data 25 luglio 2011, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE non sono presenti zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate in un raggio di influenza dell'opera;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative ai livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:
 - parere del Comune di Siena, come riportato nel parere della Regione Toscana;
 - parere della Provincia di Siena, come riportato nel parere della Regione Toscana;

I sopra elencati pareri e/o nulla-osta, si intendono recepiti nel presente decreto e le prescrizioni ove negli stessi indicate sono riconducibili alle prescrizioni della Regione Toscana di cui al quadro prescrittivo di questo decreto;

- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., ai fini della compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, sulla base di quanto premesso;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo al progetto "Raccordo Siena-Firenze lavori per la messa in sicurezza dal km 0+000 al km 56+500, tratto Siena-Poggibonsi I° stralcio in comune di Siena (SI), presentata dall'ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori, con sede in via Monzambano 10, 00185 ROMA, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

A) prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- 1) si verifichi, e di fatto si dimostri, l'avvio della procedura di esproprio in riferimento al piccolo volume ubicato quasi a strapiombo sulla strada provinciale e riferita al ricettore n.44;
- 2) si verifichi l'opportunità e la possibilità di inserire subito dopo lo svincolo, in prossimità della villa (ricettore n.47-49-50-51), una barriera fonoassorbente di 5 m, che funga sia da guard - rail sia da protezione per i fruitori del giardino della villa stessa;
- 3) poiché il tracciato ricade interamente nell'area tutelata con decreto D.M. 29/08/1970 - G.U. 228/1970 che cita testualmente: "*Zona circostante la superstrada Siena Firenze nel territorio del Comune di Monteriggioni. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché risulta caratterizzata da una serie di quadri naturali di grande suggestività ed offre, inoltre, innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze*" sarebbe opportuno realizzare le barriere acustiche non in legno e alluminio (come previsto nella proposta progettuale), ma in materiale tale da non rendere ostativa la visuale del paesaggio toscano circostante;
- 4) chiarire se ed in quale misura i lavori di realizzazione dell'intervento interferiscono con altra viabilità (attraversamento di mezzi pesanti all'uscita del cantieri, viabilità secondarie, etc.);
- 5) eventuali varianti significative devono essere presentate al MATTM ed assoggettate alla normativa di cui all'art. 20 del d.lgs e ss.mm.ii.;



- 6) il monitoraggio ambientale ante-corso-post operam deve rispettare l'art. 28 del D.lgs 152 e ss.mm.ii. e deve essere ottemperato da ARPA che informa il ministero sugli esiti.

B) prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

1. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo;
2. nei tratti autostradali soggetti a interventi di ampliamento della carreggiata e in generale laddove sono previste opere di scavo del terreno le operazioni di movimentazione terra dovranno essere eseguite alla presenza di personale della Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana. Tale prescrizione è estesa anche all'area del cantiere principale per la quale si richiede, preliminarmente alla fase di impianto, l'esecuzione di saggi d'accertamento archeologico da comunicare alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana secondo le modalità di cui al punto 1;
3. qualora non fosse possibile assicurare la vigilanza continua da parte della suddetta Soprintendenza, si renderà necessaria la presenza di collaboratori archeologi, a carico della committenza, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza, che provvederanno alla sorveglianza archeologica, allo scavo manuale delle eventuali stratigrafie d'interesse archeologico, alla redazione della relazione di scavo, della documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti), al recupero degli eventuali reperti mobili, al loro lavaggio e classificazione preliminare;
4. la Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana provvederà alla supervisione scientifica dell'intervento di tipo archeologico riservandosi l'eventuale decisione di approfondire con scavo stratigrafico quelle zone che riterrà necessarie all'acquisizione dei dati utili alla conoscenza storica del territorio senese;
5. la Soprintendenza per i beni archeologici si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

6. tutti gli oneri saranno a carico dell'Ente richiedente; la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana si riserva esclusivamente la direzione scientifica dei lavori;
7. alla Società Anas si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
8. si fa inoltre presente che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) è fatto obbligo ai sensi del Capo VI; I sezione. art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito la Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana.
Considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, rientrano nelle norme previste dal D. Lgs. 81/2008, si richiama il committente circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia;
9. considerato che le aree oggetto dell'intervento sono sottoposte a tutela paesaggistica con D.M. 29/08/1970 citato nelle premesse; in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere dettagliatamente e puntualmente studiate, anche attraverso l'elaborazione di adeguate simulazioni fotorealistiche effettuate da opportune distanze e da opportuni punti di osservazione; le previste "opere d'arte" (viadotto Ottarchi, muri di contenimento, ecc...) e i manufatti complementari come le barriere fonoassorbenti.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle soluzioni progettuali degli interventi che possono costituire soluzione di continuità visiva tra il percorso autostradale e il contesto attraversato al fine di garantire, oltre la loro qualità progettuale, il miglior inserimento paesaggistico e la percezione del paesaggio;
10. la morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere dovrà essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei



singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

11. il taglio della vegetazione e i movimenti di terra necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere;
12. tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto;
13. in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle due Soprintendenze di settore;
14. la prescrizione n. 7 dovrà essere ottemperata dal proponente con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea;

C) prescrizioni della Regione Toscana:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione, tenuto conto dell'estrema vicinanza all'area logistica, di cantiere e del fronte lavori di alcuni punti recettori già individuati, deve essere prodotto un apposito Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) riferito al progetto definitivo, che contenga valutazioni specifiche per ogni componente ambientale, da aggiornare non appena risulti disponibile il Progetto Esecutivo delle





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

opere, ovvero non appena sia precisata l'organizzazione di dettaglio dei lavori. Il PAC dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPAT, al fine di consentire la più precisa definizione delle necessarie misure di mitigazione.

2) componente atmosfera:

2.a) per quanto riguarda la componente atmosfera, il PAC di cui al precedente punto 1), dovrà recepire le indicazioni già contenute nel documento T001A20AMBRE01A (parr. 1.7 e 1.7.3), integrato con le seguenti prescrizioni:

2.a.1) lungo il perimetro orientale del fronte lavori prospiciente i recettori 7, 8, 10, 21, 22, 25, 44, 47, 49, 50, 51 dovranno essere installate (per la durata delle lavorazioni in ciascun tratto) barriere antipolvere alte tra 6 e 10 m, tenuto conto della vicina presenza di edifici residenziali (in media aventi due piani fuori terra);

2.a.2) le barriere antipolvere lungo tutto il perimetro occidentale dell'area logistica e di cantiere dovranno essere alte tra 6 e 10 m, tenuto conto della vicina presenza di un edificio residenziale avente due piani fuori terra (recettore 6);

2.a.3) la porzione dell'area logistica e di cantiere destinata allo stoccaggio dei materiali dovrà essere attrezzata con idoneo sistema di bagnatura, dotato (ai fini del controllo) di registrazione dell'acqua utilizzata, nonché dotata di un sistema di teli (di rapido approntamento) con cui coprire i cumuli di inerti durante i giorni di fermo della lavorazione o in caso di vento sostenuto;

2.a.4) le lavorazioni, ed in particolare il trattamento a calce, dovranno essere sospese nelle ore/giorni caratterizzati da vento sostenuto (indicativamente superiore a 10 m/s); a tal fine l'area logistica e di cantiere dovrà essere attrezzata per l'intera durata dei lavori di idoneo sistema di misura del vento (anemometro o manica a vento);

2.b) tenuto conto delle finalità del monitoraggio, così come dichiarate nel documento T00MO00MOARE01A (par. 1.3.1), nonché delle posizioni dei recettori individuati per l'effettuazione delle misure (sia in relazione alla vicinanza con l'area logistica e di cantiere, sia in relazione all'esito delle simulazioni per la fase di esercizio), il piano di monitoraggio deve essere integrato in modo tale che:

2.b.1) nel punto recettore 6 siano effettuate 2 (anziché 1) campagne di misura di 14 giorni nella fase ante-operam (AO), nonché siano effettuate 2 (anziché nessuna) campagne di misura di 14 giorni nella fase post-operam (PO);



2.b.2) nel punto recettore 51 siano effettuate 2 (anziché 1) campagne di misura di 14 giorni nella fase ante-operam (AO), nonché siano effettuate 2 (anziché 1) campagne di misura di 14 giorni nella fase post-operam (PO);

2.b.3) le campagne AO e PO presso i recettori 6 e 51 siano organizzate non per gruppi di 14 giorni consecutivi, bensì in gruppi di 7 giorni consecutivi collocati opportunamente nelle 4 stagioni al fine di garantirne una maggiore rappresentatività;

2.c) i periodi di effettuazione delle diverse campagne di misura relative al monitoraggio per la componente atmosfera devono essere preventivamente concordati con ARPAT, e i risultati delle campagne di misura devono essere trasmessi tempestivamente ad ARPAT (con mezzi telematici, oppure entro 20 giorni se in forma cartacea);

3) suolo e sottosuolo:

3.a) in relazione alle aree a pericolosità da frana PF3 e PF4 individuate dal PAI, e in particolare all'area PF3 al km 5+250 ca. (località Casa Nuova), il Proponente, in fase autorizzativa, deve trasmettere all'Autorità di Bacino del fiume Arno elaborati di progetto comprensivi di tutti gli elementi che concorrono alla verifica di stabilità del complesso opera-terreno per sezioni significative. Deve anche essere prevista l'installazione di sistemi di monitoraggio delle aree in dissesto, al fine di confermare nel tempo la stabilizzazione dell'ammasso ed evidenziare eventuali segni di riattivazione;

3.b) eventuali procedimenti connessi a prelievi di acque sotterranee o superficiali dovranno puntualmente essere portati a conoscenza dell'Autorità di Bacino del fiume Arno per le valutazioni e i provvedimenti di competenza;

3.c) ai fini dell'autorizzazione il Proponente deve fornire un apposito piano di caratterizzazione della qualità dei terreni nelle aree in cui si prevede di scavare per la realizzazione dell'opera, al fine di verificare la presenza di contaminanti, in relazione alla possibilità di gestione degli stessi come "suolo non contaminato riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato" ai sensi dell'art. 185, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Tale piano dovrà prevedere che la caratterizzazione, preventiva o successiva allo scavo dei materiali, si svolga comunque preliminarmente al riutilizzo dei medesimi. Il piano





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

deve inoltre prevedere controlli in corso d'opera, da concordare con l'ARPAT, sulla qualità dei materiali di scavo riutilizzati in cantiere. Il piano, come sopra descritto potrà fare le veci della previsione, indicata dal Proponente, dell'attività di monitoraggio ante, corso e post opera articolata su n°3 punti di monitoraggio (area cantiere + n°2 aree agricole lungo il tracciato), in ciascuno dei quali eseguire trivellazioni pedologiche, ricostruzione dei profili pedologici, campionamenti e analisi chimico-fisiche e granulometriche.

Resta inteso che nel caso in cui durante la realizzazione dell'opera si riscontrino situazioni o si verifichino eventi potenzialmente causa di inquinamento, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06, prevedendo accertamenti analitici anche sulla matrice suolo e sottosuolo;

3.d) ai fini dell'autorizzazione, deve essere eliminata l'incongruenza tra il volume di materiali da reperire in cava riportato a pag. 24 della relazione 155_T00 IA20 AMB RE01 (109.490.85 m³) e quello riportato negli schemi e nelle pagine precedenti della stessa relazione. Inoltre, atteso che per l'individuazione dei siti di approvvigionamento della quota di materiali che non è possibile reperire nell'ambito dei lavori di scavo del cantiere stradale è stato fatto riferimento esclusivamente a cave ordinarie (cava val di Merse, comune di Monteriggioni), senza considerare la possibilità, da ritenere prioritaria, di attingere dal mercato dei materiali di riciclo, si raccomanda di esplorare ogni opportunità per l'impiego di aggregati di riciclo, che, oltre ad essere in linea con quanto richiesto dal DM 203/03, consentirebbe di non incidere in alcun modo sul mercato delle materie prime, considerato che non si prevede l'apertura di cave di prestito;

3.e) ai fini dell'autorizzazione, per quanto riguarda il previsto "conferimento a discarica" della quota di terre e rocce da scavo ritenute non idonee al riutilizzo e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere, la documentazione deve essere modificata e completata in relazione ai seguenti punti:

3.e.1) quanto previsto non è in linea con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (priorità per prevenzione e riciclaggio); per quanto riguarda, in particolare, il conferimento a smaltimento presso la discarica di Torre a Castello (comune di Asciano) dell'asfalto rimosso, a fronte della presenza di impianti autorizzati al recupero di tale tipologia di rifiuto a minore distanza dal cantiere di produzione;



3.e.2) quanto previsto è in secondo luogo non pertinente per quanto riguarda gli impianti individuati per la gestione delle terre e rocce da scavo (cava Castellino 2 e impianto Agnorelli Strade), in quanto trattasi di impianti autorizzati per operazioni di recupero, e comunque non è supportato da una caratterizzazione chimico fisica di base che ne evidenzi la presunta rispondenza ai requisiti di accettabilità stabiliti dalle rispettive autorizzazioni. Per quanto concerne la cava Castellino 2 si ritiene inoltre dubbia la possibilità di conferire tale tipologia di rifiuto, considerate le limitazioni introdotte dal D.Lgs. 117/08 al conferimento in cava di rifiuti diversi da quelli estrattivi;

4) ambiente idrico:

4.a) ai fini dell'autorizzazione e/o omologazione idraulica, il Proponente dovrà fornire all'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente apposita documentazione in cui vengano sviluppati i seguenti aspetti:

4.a.1) per quanto riguarda lo studio idrologico-idraulico nell'area in esame è stato già ufficializzato uno studio di area vasta denominato "Studio di area vasta del bacino del Fiume Elsa a monte di Poggibonsi, Stralcio T. Staggia in località Badesse" redatto dall'allora U.R.T.A.T. di Firenze, dall'Amministrazione Provinciale di Siena e dal Circondario Empolese Valdelsa nel 2004. Deve essere sviluppato apposito confronto critico tra tale studio, su cui si basano le valutazioni della messa in sicurezza della zona di Badesse, e quello di progetto;

4.a.2) nell'area di Badesse, a protezione del centro abitato, sono state realizzate (ma non ancora collaudate) due casse di espansione, una sul sistema idraulico costituito dai Fossi Massimina e Orlando e l'altra sul T. Staggia, a monte del viadotto degli "Ottoarchi". Per ognuno di questi progetti esiste uno studio idrologico-idraulico di supporto in cui sono state fatte valutazioni sulla zona in esame. Il Proponente deve, mediante apposita documentazione, prendere in considerazione tali valutazioni. Inoltre le verifiche idrauliche presentate, non solo non tengono conto della presenza di dette opere (che pur non essendo collaudate esercitano i loro effetti nella dinamica idraulica della zona allo stato attuale), ma analizzano solamente la situazione del T. Staggia in relazione al nuovo viadotto "Ottoarchi". Il Proponente, nella documentazione di cui sopra, deve verificare i tombini presenti sulla viabilità minore e le loro modifiche introdotte con l'eventuale prolungamento





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

di questi subito a valle delle casse. Tali verifiche dovranno accuratamente sviluppare le valutazioni di non interferenza con le opere già omologate, nonché le verifiche di non aggravio del rischio in aree limitrofe dovuto all'inserimento e alla modifica delle rampe di accesso, della viabilità secondaria e del raccordo SI-FI;

4.a.3) le condizioni di scabrezza utilizzate per alveo e golene del T. Staggia non appaiono realistiche;

4.a.4) caratterizzazione specifica dei tombini al punto 3a2, sia in termini di geometria che in termini di verifica idraulica, sia allo stato attuale che allo stato di progetto. In particolare occorre evidenziare gli effetti che il prolungamento del tombamento induce nella dinamica del corso d'acqua, considerato anche che in relazione viene evidenziato dal Proponente che il tombino sul fosso Massimina non risulta "compatibile con la portata idrologica di progetto";

4.a.5) si ricorda che ai sensi del R.D. 523 del 1904 le opere di scavo delle pile del viadotto dovranno tenersi al di fuori dei 10 metri dal ciglio di sponda della sezione cementata del T. Staggia in uscita dalla cassa di espansione;

4.b) Dato che nella tratta in esame vi sono delle aree interessate dal passaggio di reti di adduzione e distribuzione dell'Acquedotto del Fiora, che forniscono acqua al centro abitato di Badesse, e reti fognarie, e che le tubazioni in alcuni punti intersecano la rete stradale, il Proponente deve effettuare, prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo con l'ente competente, nel quale delimitare l'eventuale area di lavoro o verificare gli eventuali lavori che saranno effettuati;

4.c) Il Proponente deve provvedere a dotare il nuovo tracciato di sistemi/opere che provvedano alla captazione delle acque dilavanti la piattaforma stradale ed al collettamento verso sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, in numero e posizione opportuna in relazione alle portate prevedibili da trattare, provenienti dai singoli segmenti del tracciato, ed assicurare perlomeno una disoleatura e sedimentazione delle acque stesse prima dello scarico in acque superficiali;

4.d) Relativamente alle acque meteoriche si segnala che nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L.R. 20/2006 ed al relativo regolamento di attuazione n. 46r/2008;

4.e) Per quanto riguarda il monitoraggio relativo all'ambiente idrico:

4.e.1) ai parametri da monitorare devono essere aggiunti la torbidità ed un set di parametri indicatori di qualità delle acque;



4.e.2) deve essere prevista una periodicità semestrale dei controlli;

4.e.3) il Proponente deve comunicare all'ARPAT, preventivamente all'inizio delle operazioni l'elenco dei metodi analitici per singoli parametri con i relativi limiti di rilevabilità. Dovranno inoltre essere comunicate all'ARPAT con almeno 10 giorni di anticipo le date in cui si intende effettuare le singole campagne di monitoraggio;

4.e.4) il Proponente deve riferire all'ARPAT ad ogni campagna di monitoraggio sugli esiti conseguiti, comunicando eventuali criticità emerse ed i conseguenti provvedimenti intrapresi;

5) rumore e vibrazioni:

ai fini dell'autorizzazione il Proponente deve:

5.a) evidenziare la caratterizzazione tecnica dell'asfalto utilizzato, in relazione all'applicazione modellistica (spettro di assorbimento), e i dati di qualifica dello stesso derivanti da studi effettuati e/o da applicazioni similari;

5.b) fornire indicazioni e analisi di ulteriori interventi di mitigazione al fine del rispetto dei limiti di legge per il recettore R15;

5.c) provvedere alla valutazione dell'impatto acustico in fase di cantiere;

5.d) redigere un piano di monitoraggio anche per la fase di cantiere oltre che per la fase di pre-esercizio dell'impianto come indicato dal Proponente; le modalità di entrambi dovranno essere concordate con ARPAT;

6) rifiuti e bonifiche:

6.a) ai fini dell'autorizzazione il Proponente deve fornire:

6.a.1) documentazione specifica dedicata alla tipologia/quantità dei rifiuti che saranno prodotti in fase di cantiere ed in esercizio ed alle relative modalità gestionali;

6.a.2) documentazione relativa alle modalità di trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD) e di smaltimento/scarico dei reflui provenienti dalle aree e dalla viabilità di cantiere, indicando, in caso di attivazione di scarichi, la tipologia di trattamento depurativo adottata, ovvero le modalità di smaltimento adottate. dovranno altresì essere previste modalità di gestione di eventuali sversamenti accidentali di olii e/o carburanti da mezzi d'opera impiegati nelle lavorazioni (rifornimento, carico e scarico carburante);





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

6.b) si ricorda che qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinati, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6.c) si ricorda che l'art. 4, comma 7 della L. R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili, come ad esempio il compost di qualità per le sistemazioni a verde previste dal progetto, e gli inerti riciclati;

7) flora fauna e vegetazione:

per quanto riguarda il monitoraggio, i parametri da monitorare devono essere integrati dal calcolo e dalla caratterizzazione della superficie vegetale sottratta, non solo nei punti di monitoraggio, ma anche lungo tutto il tracciato interessato dalle operazioni di messa in sicurezza;

8) rete infrastrutturale:

8.a) ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, il Proponente dovrà analizzare e concordare, di concerto con gli Enti titolari delle funzioni amministrative (anche in considerazione della ripartizione delle competenze ai sensi della L.R. 88/98), gli effetti sulla viabilità, anche in relazione al rapporto tra le attività di realizzazione dell'opera e quelle connesse al suo funzionamento a regime, e le condizioni di sicurezza stradale. Si ricorda che la progettazione degli interventi dovrà essere sviluppata tenendo particolare attenzione alla disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, artt. 14 e 15;

8.b) per la porzione di progetto concernente l'area dove insiste lo svincolo di Badesse nord, atteso che dal grado di dettaglio disponibile della documentazione presentata non risulta con certezza la compatibilità dell'ampliamento dell'infrastruttura, nella modalità prevista, con la presenza della contigua strada provinciale delle Badesse e con le preesistenze edilizie subito a monte di quest'ultima, ai fini dell'autorizzazione il Proponente deve produrre documentazione idonea a dimostrare la fattibilità dell'intervento, considerate le caratteristiche tecniche delle barriere utilizzate, la necessità di spazio per



l'operatività delle stesse, e ogni altro problema di sicurezza relativo alla immediata contiguità delle due strade;

D) prescrizioni dell'Autorità di bacino del Fiume Arno:

- ai sensi dell'ex art. 6 PAI occorre porre in essere ogni azione finalizzata a preservare la funzionalità dell'opera idraulica presente sullo Staggio immediatamente a monte del viadotto Ottarchi, a tal fine si richiede di trasmettere; quando disponibile, l'autorizzazione idraulica ex RD 523/04 rilasciata dall'autorità competente;
- per gli aspetti connessi alla pericolosità da frana, si segnala che, per il rilascio del parere ex art.10 e 11 del PAI, è necessario trasmettere a questo ufficio, in una qualsiasi fase autorizzativa dell'opera, anche successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, elaborati di progetto comprensivi di tutti gli elementi che concorrono alla verifica di stabilità del complesso opera-terreno per sezioni significative relative alle aree PF3 e PF4 sopra segnalate;
- non si rilevano interazioni con i contenuti del Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico" (del Comitato Istituzionale n. 214 del 21.12.2010); eventuali procedimenti connessi ad prelievi di acque sotterranee o superficiali dovranno puntualmente essere portati a conoscenza di, questa Autorità per le valutazioni e i provvedimenti di competenza".

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera A) dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B) i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- la Regione Toscana provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C) i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'Autorità di bacino del Fiume Arno provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera D) i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il presente provvedimento sarà comunicato all'ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del Territorio, alla Provincia di Siena, al Comune di Monteriggioni ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata

La proponente ANAS Direzione Centrale Autostrade e Trafori provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, notiziando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", della Regione Toscana, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

